



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

FONDO REGIONALE PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE NELLE AREE INDUSTRIALI - FRAI
P.O. FESR 2007-2013, ASSE VI
Legge Regionale n°1/2009, art.4, comma 18
Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/47 del 11.12.2012

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO FRAI

(Allegato A - Determinazione n. 5631/477 del 07.08.2013)

Il presente documento integra, relativamente ad alcuni aspetti operativo-procedurali, le Direttive di Attuazione del **Fondo Regionale per la Reindustrializzazione nelle Aree Industriali** - in breve **FRAI** - approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n°48/47 dell'11 dicembre 2012.

1. Disciplina generale e finalità del Fondo FRAI

1. Il FRAI è uno strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n.1083/2006 dell'11 luglio 2006, finalizzato all'erogazione di finanziamenti (prestiti) nelle diverse forme tecniche del "leasing finanziario" o del "mutuo ipotecario", per le finalità di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 18.
2. Il FRAI ha l'obiettivo di sostenere i processi di reindustrializzazione finanziando l'acquisto di fabbricati industriali o di interi compendi aziendali industriali aventi le caratteristiche indicate nell'art. 5 delle Direttive di Attuazione, localizzati in aree di insediamento industriale e nelle aree di crisi e territori svantaggiati.
3. Per aree di crisi, ai sensi della L.R. 3/2009, art.2, comma 38, si intendono quelle di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena. I territori svantaggiati sono individuati con Deliberazioni della Giunta Regionale sulla base di indicatori socio-economici e priorità di intervento definite dalla Giunta medesima.
4. Il Soggetto Attuatore (intermediario finanziario) del Fondo FRAI è la SFIRS SpA, società finanziaria "in house" della Regione Autonoma della Sardegna, presso la quale è costituito con capitale separato il FRAI, gestito con contabilità separata.
5. Il Fondo FRAI opera a condizioni di mercato con esclusione di aiuto in capo alle Imprese destinatarie.

2. Soggetti destinatari - Iniziative ammissibili

1. Destinatari degli interventi sono le Imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che intendano perseguire obiettivi coerenti con le finalità dello strumento e che quindi, a questo fine, intendano realizzare un Piano di Sviluppo Aziendale nell'ambito del quale sia prevista l'acquisizione del fabbricato industriale o dell'intero

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

compendio aziendale per lo svolgimento di una attività produttiva. Il Piano deve essere organico e funzionale, nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido.

2. Alla data di presentazione della domanda a valere sul Fondo FRAI l'Impresa richiedente deve essere regolarmente costituita.

3. L'impresa che presenta domanda di accesso al Fondo FRAI non deve trovarsi nella condizione di impresa "in difficoltà", di cui agli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004, così come prorogati con comunicazione pubblicata sulla GUCE C/296/3 del 2.10.2012)¹.

4. Trattandosi di un'operazione di intermediazione finanziaria a condizioni di mercato, l'intervento del FRAI è subordinato all'accertamento, in capo all'Impresa richiedente, della sussistenza del merito di credito, avente lo scopo di verificare la capacità di far fronte agli impegni di rimborso/pagamento discendenti dall'eventuale intervento del FRAI (leasing finanziario o mutuo ipotecario), nel contesto dell'operatività economica e finanziaria della richiedente. L'accertamento istruttorio è svolto dal Soggetto Attuatore che trasmette all'Amministrazione Regionale i relativi esiti, per l'adozione dei successivi provvedimenti di specifica competenza.

3. Dotazione del Fondo e fasce di intervento

1. Il Fondo FRAI ha una dotazione complessiva di 50 milioni di euro che potrà essere resa disponibile nel quadriennio 2010/2013.

2. Il Fondo privilegia gli interventi in favore della Micro, Piccole e Medie Impresa (MPMI) come definite dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008². A tal fine alla Grande Impresa è destinata una quota di risorse non superiore al 20% della dotazione complessiva del FRAI.

3. Allo scopo di limitare la concentrazione del rischio di credito, il singolo intervento finanziario richiesto al FRAI non può superare i 5 milioni di euro e una quota di risorse non inferiore al 40% della dotazione complessiva deve essere riservata alle operazioni di importo non superiore a 2 milioni di euro. Inoltre, il singolo intervento finanziario proposto non deve essere inferiore a 100 mila euro.

4. Strumenti finanziari del Fondo FRAI

1. Le operazioni di finanziamento del FRAI sono erogate, a condizioni di mercato, ed alternativamente nella forma di:

a) **leasing finanziario immobiliare**, con il quale il Fondo tramite la SFIRS finanzia:

a.1) l'acquisizione e la contestuale concessione in leasing finanziario di un fabbricato industriale in disuso e/o in corso di dismissione da oltre 3 anni per avvenuta cessazione delle attività produttive;

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione
Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- a.2)** l'acquisizione e la contestuale concessione in leasing finanziario di fabbricato industriale oggetto di una procedura concorsuale/liquidatoria;
- b) **leasing finanziario d'azienda**, con il quale il Fondo tramite la SFIRS, nella sola ipotesi della riattivazione per lo svolgimento di un'attività produttiva uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente, finanzia:
- b.1)** l'acquisizione e la contestuale concessione in leasing finanziario di una unità produttiva esistente (costituita da fabbricati, macchinari e impianti specifici) della quale sia stata accertata l'inattività per almeno i 2 anni precedenti;
- b.2)** l'acquisizione e la contestuale concessione in leasing finanziario di una unità produttiva esistente (costituita da fabbricati, macchinari e impianti specifici) oggetto di una procedura concorsuale/liquidatoria.
- c) **mutuo ipotecario** con il quale il Fondo mediante la SFIRS procede alla erogazione di un finanziamento finalizzato:
- c.1)** all'acquisizione di fabbricato industriale in disuso e/o in corso di dismissione da oltre 3 anni per avvenuta cessazione delle attività produttive;
- c.2)** all'acquisizione di fabbricato industriale oggetto di una procedura concorsuale/liquidatoria;
- c.3)** all'acquisizione di una unità produttiva esistente (costituita da fabbricati, macchinari e impianti specifici) della quale sia stata accertata l'inattività per almeno i 2 anni precedenti;
- c.4)** all'acquisizione di una unità produttiva esistente (costituita da fabbricati, macchinari e impianti specifici) oggetto di una procedura concorsuale/liquidatoria.

2. Le condizioni contrattuali degli interventi sono regolate dagli artt.9 e 10 delle Direttive di Attuazione per quel che concerne, rispettivamente, il leasing finanziario immobiliare ed il leasing finanziario d'azienda, nonché dall'art.11 delle medesime Direttive per gli interventi di mutuo ipotecario.

Con riferimento all'intervento richiesto nella forma del mutuo ipotecario, la percentuale di finanziabilità prevista dall'art.11 comma 5 delle Direttive si applica anche agli eventuali oneri accessori di cui al successivo art.5, punto 5 del presente documento.

3. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa, è compito del Soggetto Attuatore, in caso di valutazione positiva dell'intervento, formulare in sede di relazione istruttoria una proposta relativa alle condizioni applicabili allo specifico intervento, da trasmettersi all'Amministrazione Regionale per i successivi adempimenti di competenza.

5. Oggetto dell'intervento finanziario e condizioni di acquisizione

1. Sono oggetto di intervento:

- a) i fabbricati industriali che si trovino in una delle seguenti condizioni :

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- in disuso e/o in corso di dismissione da oltre 3 anni dalla data di presentazione della domanda, per avvenuta cessazione delle attività produttive;
 - oggetto di procedure concorsuali e/o liquidatorie;
- b) limitatamente alla sola riattivazione come definita nell'articolo 2 delle Direttive di Attuazione, interi compendi aziendali (costituiti dai fabbricati industriali e relativi terreni di pertinenza, macchinari ed impianti specifici) che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- inattivi da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda;
 - oggetto di procedure concorsuali e/o liquidatorie.

2. E' onere dell'Impresa richiedente documentare al Soggetto Attuatore lo stato di disuso, inattività, di procedura concorsuale o di liquidazione del bene (fabbricato industriale o compendio aziendale) oggetto di intervento.

A questo scopo saranno considerati validi solo documenti che attestino in modo univoco e oggettivamente riscontrabile lo stato del fabbricato industriale o del compendio aziendale. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: certificato di vigenza che attesti la liquidazione o l'assoggettamento a procedura concorsuale o la cancellazione dell'Impresa o la chiusura dell'unità produttiva, documentazione di procedura di licenziamento collettivo per cessata attività, documenti probanti il trasferimento dell'organico presso altra unità produttiva, documentazione dalla quale si evinca la sostanziale assenza di consumo di energia elettrica e/o acqua o la cessazione dei relativi contratti di fornitura utenze, documenti attestanti il conferimento ad agenzia specializzata di un mandato a vendere.

3. Non sono ammesse le operazioni di leaseback e quelle riconducibili al medesimo soggetto economico e/o a parti correlate. Con riferimento a detta seconda condizione, si precisa che le operazioni di leasing o di mutuo ipotecario non sono ammissibili qualora, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda a valere sul FRAI, l'Impresa richiedente e l'impresa cedente il bene oggetto di intervento si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in ambedue vi siano state partecipazioni, anche cumulative, che facevano riferimento, anche indirettamente, ai medesimi soggetti per almeno il 25% del capitale.

Qualora invece le operazioni di leasing o di mutuo ipotecario abbiano ad oggetto un fabbricato industriale o un compendio aziendale di proprietà di uno o più soci dell'Impresa richiedente l'accesso al FRAI o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, le relative spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione dei soci "terzi" nell'Impresa richiedente. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, è effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda a valere sul FRAI.

In tutti i casi contemplati dal presente punto 3, l'Impresa richiedente l'intervento del FRAI e il soggetto venditore producono una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione
Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

4. In sede di istruttoria dell'intervento dovrà essere acquisita dal Soggetto Attuatore una perizia di stima, redatta da tecnico individuato dal Soggetto Attuatore, con oneri a carico dell'Impresa richiedente, che determini il valore di ricostruzione a nuovo ed il valore commerciale del fabbricato industriale o, nel caso di riattivazione, dell'intero compendio aziendale con specifica distinzione – in questo caso – del valore del fabbricato industriale e del relativo terreno di pertinenza, nonché del valore degli impianti e macchinari specifici.

5. Il valore commerciale individuato in perizia costituisce, al netto degli eventuali oneri accessori di cui al successivo punto 6, il prezzo massimo di acquisto del bene.

Alla luce del divieto di cui all'art.8, comma 2, delle Direttive di Attuazione, la perizia dovrà anche evidenziare l'insussistenza di irregolarità di qualsiasi genere non suscettibili di sanatoria.

6. Possono essere finanziati dal FRAI, e quindi portati ad incremento del valore del prezzo di acquisto del bene, i seguenti oneri accessori:

- a. oneri di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili del fabbricato industriale;
- b. oneri di ristrutturazione e/o di messa in sicurezza e/o a norma del fabbricato industriale entro il limite del 50% del prezzo di acquisto del medesimo;
- c. esclusivamente nei casi di leasing finanziario d'azienda e di mutuo ipotecario per compendio aziendale, oneri di messa in sicurezza e/o a norma degli impianti e dei macchinari specifici oggetto di acquisizione entro il limite del 50% del prezzo di acquisto dei medesimi;
- d. oneri di ampliamento del fabbricato industriale entro il limite del 10% del prezzo di acquisto del medesimo.

Laddove ricompresi nell'intervento del FRAI, gli oneri di cui alle sopra lettere a, b, c, d, dovranno essere oggetto di apposita valutazione di congruità in seno alla perizia di stima di cui al precedente punto 4.

7. Il periodo di validità della perizia di cui al precedente punto 4 è stabilito dall'art. 8, comma 1 della Direttive di Attuazione. Decorso detto termine il Soggetto Attuatore può disporre un aggiornamento della stessa con oneri a carico dell'Impresa richiedente.

8. Non possono essere oggetto di finanziamento tramite il Fondo FRAI, e sono quindi escluse, le spese relative a brevetti, software, arredi, automezzi, macchinari e attrezzature generiche, scorte di magazzino, avviamento, perizie, imposte dirette e indirette (ivi comprese quelle connesse al perfezionamento dell'intervento del FRAI), e ogni altra voce non specificatamente prevista come finanziabile dalla normativa.

6. Presentazione della domanda di accesso, istruttoria e concessione dell'intervento

1. L'Impresa richiedente, a pena di esclusione, presenta la domanda di accesso al Fondo FRAI, a decorrere dalla data indicata in apposito "Avviso", utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito Internet della

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione
Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo www.regione.sardegna.it e sul sito Internet del Soggetto Attuatore al seguente indirizzo <http://www.sfirs.it>.

La domanda completa degli allegati, deve essere trasmessa in originale cartaceo ed in copia in formato elettronico (CD) esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, posta celere con avviso di ricevimento o corriere espresso con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Fondo FRAI

c/o SFIRS SpA – via Santa Margherita 4

09124 Cagliari

La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 da corrispondere apponendo l'apposito bollo sulla domanda medesima o utilizzando il modulo F23 dell'Agenzia delle Entrate. Una volta compilato il modello, l'importo dovuto può essere versato presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione. Per la compilazione del modulo F23 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma che esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando errori nella procedura di versamento. Nel caso di utilizzo del modulo F23, la ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda.

Nei singoli Avvisi possono essere integrate le presenti modalità per la presentazione delle domande prevedendo l'utilizzo della modalità telematica.

2. Sui medesimi siti Internet di cui al punto che precede è comunicato l'esaurimento delle risorse e la conseguente sospensione dei termini per la presentazione delle domande.

3. Alla domanda di accesso, compilata in ogni sua parte e validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente o da un suo procuratore, devono essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione, i documenti contrassegnati come "documenti obbligatori per tutte le imprese" nella sezione modulistica. Alla domanda, in funzione della tipologia di intervento richiesta dall'Impresa, devono essere altresì allegati gli ulteriori documenti necessari per procedere all'istruttoria della stessa.

A prescindere dalla dimensione e tipologia di Impresa richiedente sono ritenuti obbligatori per l'accesso al FRAI i seguenti documenti:

- Domanda di ammissione al FRAI validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente;
- Informativa privacy (allegato 1 della domanda di ammissione al FRAI) validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente;
- Modulo per l'individuazione del titolare effettivo del rapporto (allegato 2 della domanda di ammissione al FRAI) debitamente compilato e sottoscritto;
- Piano di Sviluppo aziendale redatto sulla base dello schema tipo proposto.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione
Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

4. Ai sensi dell'art.13 comma 2 delle Direttive di Attuazione, qualora entro il termine ivi previsto il Soggetto Attuatore rilevi l'assenza o l'incompletezza della domanda e/o dei "documenti obbligatori", provvede a respingerla dandone comunicazione motivata all'Impresa.

5. Per le domande procedibili, il Soggetto attuatore, nei termini e con le modalità previste dall'art.13, commi 3, 4, 5 delle Direttive di Attuazione, procede alla richiesta delle eventuali integrazioni documentali ed alla verifica di disponibilità di risorse, avuto riguardo all'ordine cronologico di ricezione della domanda.

6. Qualora, pur nei termini di validità dell'Avviso di presentazione si riscontri l'indisponibilità di risorse, il Soggetto Attuatore provvede a darne notizia all'Impresa richiedente entro il termine di cui all'art.13 comma 5 delle Direttive. La medesima domanda, salvo diversa indicazione da parte della Richiedente, potrà essere istruita non appena venga ripristinata la disponibilità di risorse. A questo scopo, la documentazione allegata alla domanda è considerata valida per un periodo di 6 mesi, decorsi i quali il Soggetto Attuatore potrà richiedere aggiornamenti e/o integrazioni della stessa.

7. L'accertamento istruttorio da parte del Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 6 delle Direttive di attuazione, è finalizzato alla verifica della completezza e regolarità della documentazione richiesta, dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa, della validità tecnico-economica-finanziaria del progetto, delle garanzie a supporto dell'operazione, della sussistenza del merito di credito in capo all'Impresa richiedente. La relazione istruttoria, da concludersi con una proposta positiva o negativa formulata dal Soggetto Attuatore, viene trasmessa all'Amministrazione Regionale per i successivi adempimenti di competenza.

8. Per le istruttorie concluse con esito positivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 8 delle Direttive, l'Amministrazione Regionale competente emette il provvedimento di approvazione dell'esito istruttorio, con conseguente concessione dell'intervento e autorizzazione al Soggetto Attuatore alla sottoscrizione del contratto del FRAI.

9. Per le istruttorie concluse con esito negativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 9 delle Direttive, l'Amministrazione Regionale competente emette il provvedimento di approvazione dell'esito istruttorio, con conseguente diniego dell'intervento.

10. I provvedimenti di cui ai precedenti punti 8 e 9 sono trasmessi dal Soggetto Attuatore all'Impresa richiedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 10 delle Direttive di Attuazione. Per i provvedimenti aventi esito positivo, il Soggetto Attuatore comunicherà all'Impresa beneficiaria, unitamente alla concessione dell'intervento, la documentazione occorrente per procedere alla stipula del contratto.

7. Contratto di finanziamento del FRAI

1. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'intervento, a pena di decadenza dello stesso, l'Impresa beneficiaria provvede a trasmettere al Soggetto Attuatore copia della comunicazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Impresa e dagli altri eventuali soggetti coinvolti nell'operazione, in segno di integrale ed incondizionata accettazione dell'intervento.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione
Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

2. Entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'intervento, a pena di decadenza dello stesso, l'Impresa beneficiaria provvede a trasmettere al Soggetto Attuatore la documentazione richiesta per procedere alla formalizzazione del contratto. Detto termine, su richiesta motivata dell'Impresa beneficiaria, può essere prorogato una sola volta e per ulteriori massimi 30 giorni, a seguito di parere favorevole da parte del Soggetto Attuatore, trasmesso per conoscenza all'Amministrazione Regionale competente.

3. La formalizzazione del contratto relativo all'intervento del FRAI avviene entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per la stipula.

4. Il perfezionamento del contratto di acquisizione del fabbricato industriale o del compendio aziendale da parte del Soggetto Attuatore (nel caso di leasing finanziario) o da parte dell'Impresa beneficiaria (nel caso di mutuo ipotecario), ed il perfezionamento del contratto di finanziamento del FRAI (concessione di leasing finanziario o di mutuo ipotecario) avvengono contestualmente.

5. Nell'ipotesi di finanziamento del FRAI nella forma del leasing finanziario, esclusivamente in presenza di particolari esigenze procedurali da valutarsi a cura del Soggetto Attuatore, che non consentano la contestuale sottoscrizione dei contratti di cui al precedente punto 4, preliminarmente all'acquisizione del bene da parte del Soggetto Attuatore, si procederà alla formalizzazione con l'Impresa beneficiaria (promittente conduttore) di un contratto preliminare di leasing finanziario che preveda l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate dal Soggetto Attuatore per il perfezionamento dell'operazione, e l'applicazione di una penalità nell'ipotesi in cui, successivamente all'acquisizione del bene, non si proceda alla stipula del contratto di leasing per fatto imputabile all'Impresa beneficiaria.

6. Nell'ipotesi di finanziamento del FRAI nella forma del leasing finanziario, il contratto dovrà prevedere apposite clausole con le quali l'Impresa beneficiaria (conduttore) si impegna:

- a) a manlevare e tenere indenne il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità connessa, a titolo meramente esemplificativo, alla proprietà, alla custodia, all'esercizio, alla conservazione, alla detenzione, all'uso e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato/unità produttiva oggetto di acquisizione;
- b) a tenere indenne il Soggetto Attuatore da ogni conseguenza dannosa o pretesa risarcitoria relativa ad inadempimenti, inidoneità, vizi palesi od occulti o difetti del fabbricato/unità produttiva oggetto di acquisizione;
- c) ad assumersi la piena responsabilità civile e penale, in caso di conduzione di eventuali lavori, nonché a stipulare per tutto il periodo di esecuzione degli stessi apposite polizze quali: assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, assicurazione R.C.O. e R.C.T., assicurazione R.C.A. targati;
- d) a prendere atto che eventuali modifiche e/o addizioni e/o migliorie sul fabbricato/unità produttiva oggetto di acquisizione, apportate dall'Impresa beneficiaria, non potranno dar luogo a compensi e/o indennizzi e/o rimborsi da parte del Soggetto Attuatore;

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione
Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- e) a prendere atto - nel caso di leasing finanziario di compendio aziendale - che l'acquisizione dell'unità produttiva da parte del Soggetto Attuatore non comporta la successione dello stesso in nessuno dei contratti stipulati in relazione alla medesima unità produttiva e per i quali, quindi, dovrà essere appositamente manlevato;
- f) a prendere atto - nel caso di leasing finanziario di compendio aziendale - che l'acquisizione dell'unità produttiva da parte del Soggetto Attuatore non comporta il subingresso dello stesso nei crediti e nei debiti, anche fiscali e previdenziali, relativi all'esercizio dell'unità produttiva fino alla data dell'acquisizione e per i quali, quindi, dovrà essere appositamente manlevato.

7. Il contratto di finanziamento del FRAI dovrà prevedere il rispetto degli obblighi previsti dall'art.12, comma 4 e dall'art.14 delle Direttive di Attuazione, nonché gli ulteriori vincoli e condizioni stabilite nel provvedimento di concessione dell'intervento.

8. L'accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nel contratto di finanziamento del FRAI e/o nel provvedimento regionale di concessione dell'intervento, determina la revoca del provvedimento e la risoluzione del contratto con conseguente avvio della procedura di recupero delle somme maggiorate degli interessi di mora contrattualmente previsti.

8. Erogazione

1. L'erogazione dell'intervento del FRAI connesso all'acquisizione del fabbricato industriale o del compendio aziendale oggetto dell'intervento avviene con le modalità ed alle condizioni specificatamente previste nel contratto di leasing finanziario immobiliare o di compendio aziendale, ovvero nel contratto di mutuo ipotecario immobiliare o per compendio aziendale.

2. Nell'ipotesi di finanziamento del FRAI nella forma del leasing finanziario immobiliare o per compendio aziendale, il Soggetto Attuatore erogherà la somma concessa a titolo di intervento del FRAI direttamente al soggetto venditore del fabbricato industriale o del compendio aziendale e/o direttamente ai creditori dello stesso che vantano diritti sul bene oggetto di intervento ovvero ancora direttamente agli organi delle procedure concorsuali. Il bene così acquistato è concesso in leasing finanziario all'Impresa beneficiaria del FRAI.

3. Nell'ipotesi di finanziamento del FRAI nella forma di mutuo ipotecario immobiliare o per compendio aziendale il Soggetto Attuatore erogherà la somma concessa a titolo di intervento del FRAI direttamente al soggetto venditore del fabbricato industriale o del compendio aziendale e/o direttamente ai creditori dello stesso che vantano diritti sul bene oggetto di intervento ovvero ancora direttamente agli organi delle procedure concorsuali e all'Impresa beneficiaria del FRAI per le somme eventualmente anticipate.

4. Qualora l'intervento del Fondo finanzi gli oneri accessori di cui al precedente art.5 punto 6, l'erogazione avverrà, a seguito di specifica richiesta avanzata dall'Impresa beneficiaria, nel rispetto delle seguenti disposizioni, fatte salve le specifiche pattuizioni previste in sede contrattuale:

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione
Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- a) l'erogazione avverrà per stati di avanzamento lavori (SAL), in numero non superiore a 3 ed entro il periodo di prelocazione o di preammortamento previsto contrattualmente (massimo 2 anni);
- b) il primo SAL non potrà essere inferiore al 40% delle spese complessivamente previste;
- c) l'erogazione è in ogni caso subordinata:
 - alla presentazione di fatture o altri giustificativi di spesa fiscalmente regolari in originale e/o in copia conforme;
 - alla certificazione del SAL da parte del tecnico incaricato della direzione dei lavori;
 - qualora il pagamento del SAL non sia stato anticipato finanziariamente dall'Impresa beneficiaria, all'indicazione da parte della stessa, degli elementi e delle dichiarazioni necessarie affinché il Soggetto Attuatore possa provvedere al pagamento diretto in favore dei fornitori (non sono ammesse anticipazioni effettuate per contanti);
 - qualora sia richiesto il cofinanziamento da parte dell'Impresa beneficiaria, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento della quota di competenza, accompagnato dalla documentazione che comprovi l'incasso da parte del fornitore (non sono ammessi pagamenti effettuati per contanti).

5. Il Soggetto Attuatore dispone il bonifico relativo al SAL entro il termine di 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l'erogazione.

6. Per ciascuna erogazione a SAL, l'Impresa beneficiaria dovrà produrre apposita dichiarazione di quietanza al Soggetto Attuatore, il quale provvederà a comunicare all'Amministrazione Regionale l'avanzamento e la conclusione delle erogazioni a valere sul FRAI.

9. Spese di istruttoria, imposte, oneri

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.1 punto 6 del presente documento, l'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere le spese di istruttoria (in nessun caso rimborsabili) sulla base dei parametri di cui agli artt.9, 10 e 11 delle Direttive di Attuazione, oltre IVA di legge, con le seguenti modalità:

- 50% dell'importo complessivo, all'atto dell'accettazione dell'intervento di cui al precedente art.7 punto 1 del presente Avviso;
- il restante 50%, all'atto della stipula del contratto di finanziamento del FRAI.

2. Sono inoltre a carico dell'Impresa le spese di perizia e ogni altro onere connesso all'istruttoria ed al perfezionamento dell'intervento.

3. In nessun caso gli oneri per imposte, tasse, diritti, compensi notarili possono essere posti a carico del Fondo FRAI e/o del Soggetto Attuatore.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

10. Verifiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.16 comma 1 delle Direttive di attuazione, il Soggetto Attuatore e/o l'Amministrazione Regionale ed ogni altro soggetto da essi appositamente delegato, è autorizzato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative, anche attraverso sopralluoghi, ritenute necessarie in fase di istruttoria, in fase di attuazione e in sede di monitoraggio dell'intervento del FRAI.

11. Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa agli interventi a valere sul Fondo FRAI si assume la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

12. Varie

1. Per quanto non riportato nelle presenti Disposizioni si rimanda alle Direttive di Attuazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/47 del 11.12.2012 e ss.mm.ii. ed alla normativa comunitaria di riferimento.

2. I termini indicati in "giorni" nelle presenti Disposizioni e nelle Direttive di Attuazione si intendono conteggiati quali "giorni lavorativi".

13. Informazioni e pubblicità

1. Le presenti Disposizioni, unitamente alla normativa ed alla modulistica di riferimento, sono disponibili sul sito Internet della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sul sito Internet del Soggetto Attuatore (www.sfirs.it).

2. Eventuali informazioni sullo strumento e chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti al Soggetto Attuatore ai seguenti recapiti:

SFIRS SpA – Via S. Margherita 4 – 09124 Cagliari

e – mail sportelloimpresa@sfirs.it

Fax 070 663213

Tel. 070 679791

3. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande di accesso e si concluderà con l'esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro i termini di rendicontazione della spesa comunitaria;

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Responsabile del procedimento: il Coordinatore del Gruppo di Lavoro Politiche per l'impresa e la competitività del Centro Regionale di Programmazione dott. Antonello Piras;
- gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro Regionale di Programmazione, Via C. Battisti, s.n. – 5° piano, 09123 Cagliari, e-mail crp.urp@regione.sardegna.it - Tel. 070 6067028 - Fax 070 6065161.

¹ 2.1. Nozione di impresa in difficoltà

(...omissis...) Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

10. In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (1), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (2) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (3), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

11. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

² Articolo 1 - Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di essere andata, su base annua, al di sopra al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 - Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a. dai dipendenti; b. dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c. dai proprietari gestori; d. dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione
Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale



Società Finanziaria Regione Sardegna